



**Ministero
dell'Economia e delle Finanze**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO
Direzione Centrale degli Uffici Locali
e dei Servizi del Tesoro
00182 Roma – Via Casilina 3

Ufficio V Sez.
Pit N.168383 Allegati 1

Roma, 29.07.2005

Ai Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direzioni Provinciali dei Servizi Vari

LORO SEDI

Al Centro Elaborazione e Servizi
del Sistema Informativo Integrato

LATINA

All'Ufficio di Coordinamento Attività
Ispettive

SEDE

Ai Dirigenti con funzioni di
Direttore di Ufficio

LORO SEDI

Al Servizio Centrale per il Sistema
Informativo Integrato - Uff.V -
Piazza Dalmazia, 1

00198 ROMA

Al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

OGGETTO: Art.1, comma 137, della legge 30.12.2004, n° 311.

Abrogazione esclusività garanzia INPDAP su cessioni di quote di
stipendio dei dipendenti dello Stato.

L'art.1, comma 137, della legge 30.12.2004, n°311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ha abrogato l'art. 34 del D.P.R. 5.1.1950, n°180 che prevedeva, per le cessioni di quote di stipendio dei dipendenti dello Stato, l'esclusività della garanzia del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, attualmente gestito dall'INPDAP.

Per effetto della riferita novella, le cessioni in argomento, rilasciate a favore degli Istituti di cui all'art.15 del citato T.U.180/50, possono avere garanzia diversa da quella INPDAP, sotto forma di polizza stipulata con Istituti assicurativi privati.

Ciò premesso, si rende opportuno fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, nell'ambito delle competenze riferite alla gestione amministrativo-contabile delle partite di spesa dei dipendenti interessati, la corretta e puntuale applicazione delle cessioni in argomento.

Al riguardo e con riferimento alle recenti disposizioni in materia impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n° 21 del 3.6.2005, si fa presente che sarà cura degli Istituti mutuanti far pervenire alle Direzioni Provinciali la documentazione relativa all'operazione di finanziamento, comprensiva degli allegati A, A-1, B, B-1, debitamente compilati e sottoscritti dall'Amministrazione d'appartenenza del dipendente.

Si precisa che la detta Amministrazione dovrà compilare il mod.B1 sulla base della certificazione stipendiale rilasciata dalle Direzioni provinciali esclusivamente al dipendente amministrato. Su tale certificazione dovrà essere apposto il numero di protocollo assegnato alla richiesta, munito di sigillo d'ufficio.

All'atto della ricezione della documentazione sopra indicata, le stesse Direzioni, ove nulla osti all'esecuzione dei contratti, restituiranno, per ricevuta, copia dell'allegato B1 all'Istituto erogante e all'Amministrazione datrice di lavoro del cedente, provvedendo all'applicazione della prima rata, nel rispetto dei tempi richiesti dalle procedure informatiche e, comunque, non oltre il secondo mese successivo all'acquisizione dell'intera documentazione.

Quanto sopra, fermo restando che l'Istituto Mutuante abbia fornito prova dell'avvenuta estinzione di altro finanziamento in corso (conto estintivo ed evidenza contabile), come da impegno sottoscritto dall'Istituto medesimo nell'allegato A.

Ciò è indispensabile sia al fine di garantire l'Amministrazione da eventuali pretese da parte dei soggetti estromessi, sia per consentire la rigorosa osservanza dei limiti di cedibilità delle quote di stipendio.

A corollario di quanto da ultimo rappresentato si ribadisce che i contratti in argomento sono alternativi alle cessioni "dirette" o "garantite" dall'INPDAP, nel senso che sulla partita stipendiale può gravare una sola ritenuta della specie, nel limite di un quinto dello stipendio, determinato ai sensi dell'art.13 del D.P.R 28.7.1950, n° 895.

Si rammenta che giusta le precisazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n° 37 del 5.9.2003, per ciascuno dei detti istituti rimane fissa l'applicazione delle singole rispettive ritenute nel limite inderogabile di un quinto dello stipendio.

Da ultimo si evidenzia che, come ribadito dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n° 21, citata in premessa, ove la partita di stipendio risulti già gravata da precedenti ritenute per cessione e piccolo prestito ex lege 656/60, non può essere contratto un ulteriore prestito da estinguere mediante delegazione convenzionale.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione delle Direzioni provinciali al puntuale rispetto delle disposizioni impartite da questa Direzione Centrale con circolare n° 259 del 24.7.2002, circa la necessità che le convenzioni stipulate con gli Istituti di credito o Società finanziarie pervengano esclusivamente per il tramite di questa stessa Direzione.

In merito alla durata delle delegazioni convenzionali, si coglie l'occasione per chiarire che il numero di 36 rate, riferito nella citata circolare 21 del 3.6.2005, deve ritenersi puramente indicativo, nel senso che non si ravvisa alcun impedimento normativo alla previsione contrattuale di una durata superiore, fino ad un massimo di 120 rate.

Quanto sopra, anche nella considerazione che la maggiore dilazione dell'operazione di finanziamento consente che i tassi complessivi d'interesse siano decisamente più favorevoli a quelli applicabili a finanziamenti di durata inferiore.

Resta inteso che, in analogia a quanto disposto dall'art.23 del citato D.P.R.895/50 in materia di cessioni, un prestito da estinguersi mediante delegazione convenzionale non può avere una rateizzazione superiore agli anni mancanti, in base alla normativa vigente, per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

Tutto ciò premesso, in considerazione della necessità di dare separata evidenza alle cessioni in argomento, alle cessioni garantite INPDAP e alle delegazioni convenzionali, di concerto con il coesistente Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, si è provveduto ad istituire una nuova codificazione per le cessioni coperte da assicurazione privata.

Si fornisce pertanto la tabella recante i nuovi codici da utilizzare in sede di segnalazione delle ritenute della specie.

Resta inteso che, ove si renda necessario operare ritenute a favore di Istituti non contemplati nella predetta tabella, la richiesta di attribuzione del nuovo codice dovrà essere inoltrata dalle Direzioni provinciali direttamente alla scrivente che provvederà agli adempimenti di propria competenza d'intesa con il predetto Servizio Centrale.

Il Direttore Generale
Dott.Arturo Carmenini